



Il rafforzamento della tutela dei diritti d'autore in Cina: il Caso Renren

L'annuncio dell'arresto di quattordici componenti del "Renren Film and Television Subtitling Group" (Renren) da parte della Polizia di Shanghai ha avuto una grande risonanza mediatica ed è sicuramente indicativo di una maggiore attenzione da parte delle autorità cinesi circa il contrasto dei fenomeni di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Gruppo Renren era stato fondato nel 2003 su iniziativa alcuni utenti che realizzavano sottotitoli in lingua cinese di film e telefilm esteri, senza averne alcuna licenza, e si è evoluto rapidamente sino a diventare una vera e propria piattaforma di streaming online che consentiva agli utenti di visualizzare e scaricare (illegittimamente) oltre 20,000 contenuti d'intrattenimento, soprattutto film e serie tv straniere con sottotitoli in lingua cinese.

Le indagini hanno fatto emergere il coinvolgimento di tre società e 12 server online, i quali sono stati tutti sequestrati. Gli utenti registrati sulla piattaforma sono risultati essere circa 8 milioni, mentre il volume d'affari accertato dalle autorità di polizia è di circa 16 milioni di RMB (circa 2 milioni di euro).

Le autorità di polizia di Shanghai hanno riportato che Renren aveva assoldato alcuni collaboratori ai quali affidava la traduzione di film e programmi televisivi, corrispondendo un compenso di 400 RMB (circa 50 euro) per episodio. I contenuti venivano poi resi disponibili sull'applicazione e sul sito web di Renren, il quale ne traeva indebitamente profitto, specialmente attraverso la vendita delle credenziali di accesso al sito e tramite le inserzioni pubblicitarie.

Il coinvolgimento delle autorità di polizia deriva dalla circostanza che tali fatti, come contestati, oltre che costituire un illecito in base alla *Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese*, sono qualificabili come reato. Ed invero, l'art. 217 della *Legge Penale della Repubblica Popolare Cinese* punisce, con la pena della reclusione da tre a sette anni e con una multa i responsabili di violazioni dei diritti d'autore nel caso in cui (1) i proventi illegittimamente ottenuti per effetto della violazione siano superiori a 150,000 RMB (ossia, pari a circa 19,000 euro); o quando (2) la violazione abbia carattere grave, per tale intendendosi le situazioni in cui la violazione abbia generato un volume d'affari superiore a 250,000 (circa 30,000 euro) o in cui la riproduzione di contenuti televisivi o film senza il consenso del titolare dei diritti abbia superato le 2,500 riproduzioni.

Nel contesto del rafforzamento delle misure punitive per i casi di violazione di diritti di proprietà intellettuale, si segnalano anche gli ultimi emendamenti alla *Legge sul Diritto d'Autore della*

Repubblica Popolare Cinese, approvati l'11 novembre u.s. e che entreranno in vigore il prossimo 1° giugno.

Le più importanti modifiche introdotte riguardano l'incremento dei danni punitivi (ossia, riconoscibili a favore del titolare dei diritti d'autore a prescindere dall'effettivo danno da questi subito) liquidabili in caso di violazioni gravi e di carattere doloso; l'inversione dell'onere della prova nel corso dei procedimenti; un ampliamento delle forme di opere creative tutelabili in base alla Legge sul diritto d'autore; una modernizzazione della categoria delle opere "cinematografiche" (modificate in "audiovisive" al fine di ampliarne l'ambito di applicazione).

Questi emendamenti si prefiggono l'obiettivo di fungere da deterrente a eventuali violazioni e di rafforzare la protezione dei diritti d'autore in Cina.

In definitiva, se alla luce di questi elementi è chiara la maggiore attenzione del governo cinese alla tematica della protezione dei diritti d'autore, è in ogni caso importante che i titolari degli stessi si attivino per ottimizzarne la tutela, anche attraverso la registrazione presso il *Centro di protezione dei diritti d'autore* della Repubblica Popolare Cinese.

Infatti, sebbene in base alle leggi locali e alle convenzioni internazionali vigenti in materia il diritto d'autore spetti *ex lege* all'autore dell'opera sin dalla data della sua creazione, la menzionata registrazione (che non ha natura costitutiva) è comunque fortemente consigliabile in quanto attribuisce una prova, validamente ottenibile ai terzi, circa la data della creazione e dell'identità dell'autore, aiutando ad evitare possibili contestazioni.

.....

Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di D'Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail c.dandrea.contr@ice.it oppure visitate il sito web <http://accessoalmercato.ice.it/>.